

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I CONSULENTI DEL LAVORO

FOCUS SULLE NOVITÀ IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Dott. Dario Fiori – Consulente del Lavoro
Esperto Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

In Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il D.Lgs. n. 125/2019 che integra e modifica il **D.Lgs. n. 90/2017 in attuazione della V Direttiva antiriciclaggio** (Direttiva UE n. 2018/843).

Le novità introdotte dal D. Lgs. 125/2019:

- Ampliamento della platea dei destinatari degli obblighi di antiriciclaggio
- Accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva
- Relazione annuale da predisporre da parte degli organismi di autoregolamentazione
- Rafforzamento della cooperazione internazionale per assicurare lo scambio di informazioni e assistenza

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90
- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Direttiva (UE) 2015/849
- Direttiva 2005/60/CE
- Direttiva 2006/70/CE
- Regolamento (UE) n. 2015/847
- **V Direttiva antiriciclaggio** (Direttiva UE n. 2018/843).
- **D. Lgs. 125/2019**

Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

- Il **D.lgs. 90-2017** ha apportato notevoli modifiche al Titolo II del D.lgs. 231/07 abrogando di fatto gli obblighi di registrazione previsti dagli art. 36 e 38 del D.lgs. 231/07 per la categoria dei Professionisti (Commercialisti, Avvocati, Notai, **Consulenti del Lavoro**).
- con l'introduzione del D.lgs. 90-2017 è venuto meno dal 4 luglio 2017 l'obbligo da parte del professionista di istituire e di tenere aggiornato un Registro della Clientela a fini Antiriciclaggio (Registro Antiriciclaggio).
- Pertanto, dal 04 Luglio 2017, data di entrata in vigore del D.lgs. 90-2017, i Professionisti non avranno più l'obbligo della gestione del Registro della Clientela e non potranno più essere sanzionati per la mancata istituzione e/o la non corretta tenuta del Registro Antiriciclaggio.

Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

- Per quanto riguarda, invece, le violazioni relative all'istituzione e alla tenuta del Registro Antiriciclaggio commesse antecedentemente all'entrata in vigore della normativa di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio, l'art. 69 del D.lgs. 231/2007, chiarisce che per effetto della successione delle leggi nel tempo, il Professionista non potrà essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore del D.lgs. 90-2017 non costituisce più illecito.
- Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l'applicabilità dell'istituto del pagamento in misura ridotta.
- Permangono, tuttavia, anche per il passato, gli obblighi di conservazione della documentazione, che il professionista deve acquisire per dimostrare di aver correttamente adempiuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela.
- Quindi, pur essendo stato eliminato l'obbligo formale e burocratico di registrare le informazioni acquisite per assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela in uno specifico registro antiriciclaggio, rimangono ancora validi, contestabili e sanzionabili per il professionista gli obblighi di conservazione di una copia della documentazione acquisita nel corso delle attività di adeguata verifica della clientela.

Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

Definizione di riciclaggio (D. Lgs. 231/2007 art. 2, comma 4):

- a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

Definizione di riciclaggio (D. Lgs. 231/2007 art. 2, comma 4):

c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

NOZIONE DI RICICLAGGIO

- Acquisto detenzione conversione o trasferimento di beni essendo a conoscenza che provengono da attività criminosa o da una **partecipazione a tale attività**
- Occultamento e dissimulazione della reale natura o della provenienza dell'origine illecita dei beni o diritti sugli stessi
- **Partecipazione** ad atti sui punti precedenti
- L'associazione per commettere tali atti, il tentativo di perpetrarli , aiutare, istigare, consigliare o agevolarne l'esecuzione

Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

È richiesta la collaborazione a determinati soggetti, affinché adottino idonei ed appropriati sistemi per verificare la clientela, nel rispetto della tutela della privacy.

Il decreto individua 4 gruppi di soggetti destinatari di specifici obblighi di collaborazione per individuare possibili operazioni a rischio.

Soggetti obbligati PROFESSIONISTI (art.3, comma 4, d.lgs. 231/2007 modificato dal D. Lgs. 90/2017) divisi in 4 categorie:

- a) gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e **consulenti del lavoro**;
- b) ogni altro soggetto che rende servizi o prestazioni in materia di contabilità e tributi;
- c) notai e avvocati
- d) i prestatori di servizi relativi a società e trust.

Art. 3, comma 4, d.lgs. 231/2007

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e **nell'albo dei consulenti del lavoro;**

b) ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

Art. 3, comma 4, d.lgs. 231/2007

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma **individuale, associata o societaria**:

c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
- 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
- 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
- 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società;
- 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

Art. 3, comma 4, d.lgs. 231/2007

4. Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

d) i **revisori legali** e le società di revisione legale **con incarichi** di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;

e) i **revisori legali** e le società di revisione **senza incarichi** di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

(D.LGS. N. 231/2007 - IV[^] DIRETTIVA UE - D.LGS. N. 90/2017)

- **Autorità competenti e di vigilanza di settore:**

MEF, UIF, DIA, Guardia di finanza, Banca d'Italia, CONSOB, etc.

- **Prestazione professionale e rapporto continuativo**

Prestazione intellettuale o commerciale resa a favore di un cliente a seguito conferimento di incarico rientrante nell'esercizio dell'attività professionale svolta dai soggetti obbligati, che diano luogo a più operazioni o a movimentazioni di mezzi di pagamento

PRINCIPALI DEFINIZIONI

(D.LGS. N. 231/2007 - IV[^] DIRETTIVA UE - D.LGS. N. 90/2017)

- **Titolare effettivo**

la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

- **Esecutore**

il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.

PRINCIPALI DEFINIZIONI

- **Cliente:**

a) soggetto che instaura rapporti continuativi;

b) soggetto richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito di un conferimento di incarico

*c) Esecuzione di un operazione occasionale disposta dal cliente che comporti la movimentazione di somme superiori a **15.000** euro anche frazionate*

- **Conferimento di incarico**

*Attribuzione di un incarico esplicito o implicito relativo all'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati al compimento di una prestazione professionale **indipendentemente dalla corresponsione di un corrispettivo***

PRINCIPALI DEFINIZIONI

- **Mezzi di pagamento:**

Denaro contante, assegni bancari postali, circolari e altri assegni assimilabili, i vaglia postali, i bonifici, le carte di credito, le polizze assicurative trasferibili, di pegno e ogni altro mezzo di pagamento anche telematico che permetta di trasferire fondi valori o disponibilità finanziaria.

- **Operazioni, operazioni collegate, frazionate, e occasionali**

Attività consistente nella movimentazione o trasmissione di mezzi di pagamento

Antiriciclaggio D. Lgs. 231/2007

OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Nuovo art 3, comma 4, lett. a) del Decreto Legislativo n. 231/2007, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 90/2017,

- **Consulenti del Lavoro** tra i soggetti obbligati.
- Specifica **esenzione dall'obbligo di adeguata verifica**, disposta dal riformato art. 17, comma 7, del predetto decreto n. 231/2007, **relativa allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, della legge 11 gennaio 1979, n. 12,**
- Al di fuori della suddetta esenzione, **obbligo di procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.**

OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

L'art. 3, comma 4, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D. Lgs. n. 90/2017, annovera i **Consulenti del Lavoro** tra i soggetti obbligati al rispetto integrale della disciplina in materia di antiriciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Gli stessi, infatti, sono tenuti ad adottare misure per l'adeguata verifica e la valutazione del rischio proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo, nonché a dimostrare alle Autorità di Vigilanza e agli Organismi di Autoregolamentazione che le misure adottate risultino adeguate al rischio rilevato.

OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

È prevista, tuttavia, una specifica **esenzione dall'obbligo di adeguata verifica**, disposta dal riformato art. 17, comma 7, D. Lgs. n. 231/2007, relativa allo svolgimento **dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.**

OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ATTENZIONE!!!

Per quanto riguarda la predetta esenzione, la norma in esame dispone che non si osservano gli obblighi di adeguata verifica solo per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale, tralasciando tutta l'attività di consulenza, indivisibile e strettamente necessaria per poter svolgere qualsiasi adempimento previsto dalla Legge 12/1979, riservata agli iscritti all'Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Pertanto, al di fuori della suddetta specifica esenzione, vi è l'obbligo per il Consulente del Lavoro di procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo.

OBBLIGHI DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ATTENZIONE!!!

Ad ogni modo, questa adeguata verifica va comunque effettuata quando:

- vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

I Consulenti del Lavoro procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività professionale:

- a) in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- b) in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata, ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

SE L'OPERAZIONE OCCASIONALE È DI IMPORTO SUPERIORE A 15.000 EURO si procede all'adeguata verifica qualora banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e Poste Italiane Spa agiscano da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

I Consulenti del Lavoro devono procedere, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:

- a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- b) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

I Consulenti del Lavoro adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle Autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli Organismi di autoregolamentazione che le misure adottate siano adeguate al rischio rilevato, sia nei confronti dei nuovi clienti sia dei clienti già acquisiti.

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

Nel graduare l'entità delle misure, i Consulenti del Lavoro tengono conto dei seguenti criteri generali:

a) **con riferimento al cliente:**

1. la natura giuridica;
2. la prevalente attività svolta;
3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA (ART. 17 D. LGS. N. 231/2007)

Nel graduare l'entità delle misure, i Consulenti del Lavoro tengono conto dei seguenti criteri generali:

- b) **con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere:**
1. la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o rapporto professionale posto in essere;
 2. le modalità di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
 3. l'ammontare dell'operazione;
 4. la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 5. la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 6. l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione occasionale.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000, sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'Amministrazione dello Stato.

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

L'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente solamente nelle fattispecie specificate dal legislatore, vale a dire:

- qualora i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- qualora i clienti siano in possesso di un'identità digitale, di livello massimo di sicurezza, nell'ambito del Sistema SPID, nonché di un'identità digitale o di un certificato per la generazione di firma digitale;

IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 19, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

L'obbligo di identificazione si considera assolto anche senza la presenza fisica del cliente solamente nelle fattispecie specificate dal legislatore, vale a dire:

- nel caso i dati identificativi dei clienti risultino da **dichiarazione della rappresentanza dell'Autorità consolare italiana**;
- per i **clienti già identificati** dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in rapporto al profilo di rischio in esame;
- per i clienti i cui dati identificativi siano stati acquisiti attraverso forme e modalità idonee, individuate **dalle Autorità di vigilanza di settore**.

DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Per clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente.

DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo assetto proprietario in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Qualora l'applicazione dei criteri di cui alle lettere che precedono non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione della società.

DETERMINAZIONE DELLA TITOLARITÀ EFFETTIVA PER CLIENTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (ART. 20 D. LGS. N. 231/2007)

Nel caso in cui il cliente sia una **persona giuridica privata** di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (**Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato**), sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

QUANDO EFFETTUARE L'ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 18, COMMA 2, D. LGS. N. 231/2007)

Per regola generale le attività di identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo devono avvenire **prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.**

QUANDO EFFETTUARE L'ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 18, COMMA 2, D. LGS. N. 231/2007)

Solo in **presenza di basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell'art. 18, comma 3, D. Lgs. n. 231/2007, l'attività di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere **posticipata ad un momento successivo** all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.

QUANDO EFFETTUARE L'ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE E VERIFICA DELL'IDENTITÀ DEL CLIENTE, DELL'ESECUTORE E DEL TITOLARE EFFETTIVO (ART. 18, COMMA 2, D. LGS. N. 231/2007)

In tale ultima ipotesi, i soggetti obbligati provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione, completando le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati si astengono ai sensi dell'articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una **segnalazione di operazione sospetta (SOS)** ai sensi dell'articolo 35.

OBBLIGO DI ASTENSIONE (ART. 42, COMMA 1, D. LGS. N. 231/2007)

Il Consulente del Lavoro, quale soggetto obbligato di cui all'art. 3, comma 4, lett. a), D. Lgs. n. 231/2007, che si trovi nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), **ha l'obbligo di astenersi dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto**, la prestazione professionale e le operazioni e di valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta all'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), a norma dell'articolo 35.

CONTROLLO COSTANTE (ART. 18, COMMA 1, LETT. D) D. LGS. N. 231/2007)

Il controllo costante del rapporto con il cliente va effettuato, **per tutta la sua durata**, tenendo conto dell'esame della complessiva operatività del cliente.

Va evidenziato che la verifica della coerenza con la conoscenza del cliente ed il suo profilo di rischio si attuano attraverso un costante monitoraggio dei dati e delle informazioni acquisite e, se necessario, in funzione del rischio, della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni professionali:

- consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria;
- consulenza del lavoro;
- consulenza per la predisposizione e la gestione di un piano di assunzioni di personale per conto di un'azienda che necessiti la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali;
- consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche, compresi le posizioni e i diritti dei dipendenti;
- consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di società cooperative, onlus ed altri enti;
- gestioni di posizioni previdenziali e assicurative;
- assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale;

PRESTAZIONI PROFESSIONALI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono oggetto di adeguata verifica le seguenti prestazioni professionali:

- gestioni di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente, unitariamente oltre soglia;
- gestioni di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito;
- consulenza e adempimenti in materia di contabilità e bilanci;
- ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni;
- redazioni di stime e perizie di parte;
- assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti;
- arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.